

**Circolare n. 11
del 04/04/2016 FC-fa**

Ambiente.

**Albo Gestori
Ambientali.**

**Adeguamento delle
procedure relative alle
comunicazioni
telematiche e
formazione del
responsabile tecnico.**

Il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato due provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'adeguamento delle procedure per le comunicazioni telematiche all'Albo e la formazione del responsabile tecnico, dei quali si riportano, di seguito, i principali aspetti.

Deliberazione 10 febbraio 2016 "Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013" - Prot. 01/16.

Nel ricordare che l'art. 14, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014 n.120 (Nuovo Regolamento dell'Albo) prevede che le domande e le comunicazioni relative all' iscrizione all'Albo siano trasmesse alle Sezioni regionali con modalità telematica, al fine di fornire indicazioni univoche su tutto il territorio nazionale e ad integrazione della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, il Comitato Nazionale ha stabilito che:

- l'efficacia e la validità delle iscrizioni, nonché variazioni e rinnovi delle stesse, decorrono dalla data in cui i relativi provvedimenti sono **formalizzati e notificati alle imprese interessate**, anche per via telematica e dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria;
- successivamente alla deliberazione della Sezione regionale dell'Albo, la segreteria della stessa invia una comunicazione PEC all'impresa con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti a cui è subordinato il provvedimento;
- **entro 30 giorni dalla comunicazione**, l'impresa o il soggetto legittimato dalla stessa provvede alla corresponsione dei versamenti;
- la Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica la disponibilità "on line" del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;
- decorso il termine di 30 giorni senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la deliberazione e archivia la domanda.

Tale deliberazione è entrata in vigore sabato 2 aprile 2016.

Circolare 14 marzo 2016 "Formazione del responsabile tecnico" - Prot. 227

Al Comitato Nazionale è stato posto il quesito se, a seguito

dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'Albo, sia ancora possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici come disciplinati dalla delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e se l'attestato di partecipazione a tali corsi possa sostituire la verifica iniziale della preparazione del soggetto, come prevista dall'art. 13 del nuovo Regolamento.

In proposito il Comitato Nazionale dell'Albo ha precisato che:

- fino all'emanazione di nuove indicazioni da parte del Comitato Nazionale in materia di formazione del responsabile tecnico, resta valida la delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e, pertanto, **i corsi di formazione possono continuare ad essere svolti**;
- il possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione, come disciplinati dalla delibera richiamata al punto precedente, non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento dell'Albo; da tale verifica - ma non dall'aggiornamento quinquennale - sono invece esonerati i soggetti che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento (7 settembre 2014) già ricoprivano l'incarico di responsabile tecnico di imprese iscritte all'Albo.

Per completezza d'informazione, si allegano il testo integrale della circolare e della deliberazione dell'Albo.

Allegati



DELIBERA ALBO
GESTORI.pdf



NOTA MIN
AMBIENTE.pdf